



Istituto Comprensivo N.2 - Alghero

Via Tarragona, 16 - 07041 Alghero - TEL. 079/981638 - C.F. 92128560908
E-MAIL ssic84600a@istruzione.it - PEC ssic84600a@pec.istruzione.it
SITO WEB www.istitutocomprensivo2alghero.edu.it - Codice Ufficio: UF65Z5

CIRCOLARE 48

Istituto Comprensivo N. 2 Alghero
Prot. 0016647 del 28/10/2025
VII (Uscita)

- Al Personale docente e ATA
con contratto a tempo determinato
- All' Albo Pretorio
- Al Sito WEB

OGGETTO: Ferie del personale docente e ATA con contratto a tempo determinato A. S. 2025/2026.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l' articolo 5, comma 8, del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;

VISTA la nota 32937 del 06/08/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito parere in merito alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D. L. n. 95/2012 che, per l' appunto, ha abrogato l' istituto dell' indennità sostitutiva delle ferie non godute;

VISTO l'art. 35 del CCNL 18/01/2024;

CONSIDERATO che il D.L. n. 95/2012 all'articolo 5 c. 8, ha posto l'obbligo di fruire le ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando quanto disposto dal CCNL 29/11/2007, in particolare l'art. 19, comma 2 terzo periodo, a far data dal 7 luglio 2012;

VISTA la Legge di Stabilità per il 2013, art. 1 comma 54, in cui si dispone che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di usufruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;

VISTA la deroga introdotta dalla Legge di Stabilità, all'art. 1, comma 55, che consente la monetizzazione delle ferie " per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o fino al termine delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie ";

CONSIDERATO che successivamente all' entrata in vigore dell' art. 1, comma 55, Legge di Stabilità 2013, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013, è consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale;

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 che con l'art. 38 ha modificato l' art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge;

VISTA la Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021 che chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruita è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:

- a)** decesso;
- b)** malattia e infortunio;
- c)** risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
- d)** congedo obbligatorio per maternità o paternità.

VISTA l' Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024 della Corte di Cassazione e le sue implicazioni per la gestione delle ferie, in quanto evidenzia che il datore di lavoro deve invitare il personale a godere delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche definiti dai calendari regionali e delibere del Consiglio d'Istituto e nel periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, avvisando che, diversamente, si perde il diritto all'indennità sostitutiva. L'istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione;

CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 26/28 del 14.05.2025, avente ad oggetto: " Determinazione ed approvazione del calendario scolastico per l' annualità 2025/2026 nella Regione Sardegna";

VISTO il sottoindicato calendario scolastico A.S. 2025/2026 formulato da questa istituzione scolastica

Inizio e termine delle lezioni	
11 settembre 2025	Inizio lezioni per tutti gli ordini di scuola
8 giugno 2026	Termine lezioni scuola primaria e scuola secondaria 1° grado
30 giugno 2026	Termine lezioni scuola infanzia

Sospensione delle attività didattiche	
31 ottobre 2025	Giornata deliberata dal Consiglio d' Istituto
Dal 23 al 31 dicembre 2025; Dal 2 al 5 gennaio 2026	Vacanze natalizie
16 febbraio 2026	Giornata deliberata Consiglio d' Istituto
17 febbraio 2026	Martedì grasso
2, 3, 4, 7 aprile 2026	Vacanze pasquali
27 aprile 2026	Giornata deliberata Consiglio d' Istituto
28 aprile 2026	Sa Die de sa Sardinia

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto

INVITA

Il personale docente ed ATA con contratto a tempo determinato a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni fino alla data del termine delle lezioni tramite l' Applicativo ARGO.

Il personale docente ed ATA presenterà nuova istanza anche per il periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.

Per il suddetto periodo il personale docente dovrà escludere nella richiesta di ferie i giorni previsti per gli scrutini, i giorni delle prove scritte degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività.

AVVISA

Il personale docente e ATA con contratto a tempo determinato che l'assenza di domanda volontaria determinerà la perdita del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.

La liquidazione delle ferie non godute spetterà esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapacienza rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche. Dalle ferie maturate verranno detratti i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto.

Si ricorda che le ferie sono proporzionali al servizio prestato.

La presente circolare vale come notifica a tutti gli interessati.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Graziano Scanu
Firmato digitalmente
ai sensi del CAD e norme connesse